

Roma, 12 settembre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Associazione Bancaria Italiana
P.zza del Gesù, 49
00186 Roma*

Prot. 25/I/0012269

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 – sospensione dagli obblighi occupazionali – applicabilità della disciplina a sistemi di sostegno del reddito – “*Fondo di solidarietà*” per il settore creditizio.

L’Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità della sospensione degli obblighi occupazionali ex art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999, oltre che per le ipotesi elencate dal Legislatore in via generale, anche per le aziende bancarie che abbiano adottato il “*Fondo di solidarietà di settore*” previsto dall’art. 2 comma 28, della L. n. 662/1996, ritenuta l’analogia tra questo istituto e quello della cassa integrazione guadagni straordinaria.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L’obbligo occupazionale di cui alla L. n. 68/1999 previsto per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti è sospeso, secondo l’art 3, comma 5, della stessa Legge, per le aziende che a fronte di uno stato di crisi ricorrono alle procedure di mobilità, ai contratti di solidarietà, ai licenziamenti collettivi nonché alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Riguardo a quest’ultima ipotesi va però sottolineato che le aziende nel settore creditizio non rientrano nel campo di applicazione di tale istituto e perciò essendo sprovviste di ammortizzatori sociali hanno istituito, con D.M. 28 aprile 2000 n. 157, un apposito fondo ai sensi dell’art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996.

Il quesito che si pone, pertanto, è quello di valutare se anche le imprese bancarie che ricorrono a tale fondo possano fruire della sospensione dei predetti obblighi occupazionali.

Analizzando in maniera più approfondita le due discipline, ossia quella per la quale è previsto l'intervento del Fondo di solidarietà e quella di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999 non si può non notare come le rispettive causali siano analoghe.

Infatti se l'art. 3 della L. n. 68/1999 fa riferimento a crisi aziendale, processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale e procedure concorsuali, il Fondo di solidarietà del settore creditizio interviene per a fronte di processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

Da quello che emerge, dunque, le citate causali giustificative attinenti l'ipotesi di crisi aziendale sono pressoché identiche e non si ravvede quindi una valida motivazione che possa giustificare la non operatività della sospensione degli obblighi assuntivi anche per le aziende di credito che fanno ricorso al fondo in questione.

Pertanto anche in assenza di esplicite previsioni normative per il settore creditizio, è possibile ritenere che le imprese che ricorrono all'intervento del Fondo di cui all' art. 2, comma 28, della L. n. 662/1996 per situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, hanno diritto alla sospensione degli obblighi occupazionali nei limiti di quanto previsto dall' art. 3 della L. n. 68/1999.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)